



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio di Enna
POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 2079

ORDINANZA SINDACALE nr. 8
del 16.02.2023

Oggetto: Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana: divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione del Carnevale 2023 .

IL SINDACO

Premesso

- che, quest'anno in occasione del Carnevale sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di pubblico;
- che con deliberazione di G.M. n. 6 del 07.02.2023 è stato approvato il programma per il Carnevale 2023, nel quale sono previste numerose manifestazioni;

RICHIAMATE, la circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Circolare n. 0011464 del 19 giugno 2017 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Circolare della Prefettura di Enna prot. N. 0015491/2017, che fissano le regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche che dovranno svolgersi nel rispetto delle garanzie di *safety e di security*;

RILEVATO, in particolare, che la circolare n. 555 del Ministero dell'Interno prevede la possibilità per i Sindaci dell'adozione di apposita ordinanza per il divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

RILEVATO, inoltre, che anche la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni;

CONSIDERATO che è precipuo compito del Sindaco tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di pericolo e degrado;

RITENUTO che l'adozione delle misure adottate con la presente ordinanza possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone, contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine, il consumo non responsabile di bevande alcoliche e la somministrazione a minori;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO, inoltre :

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 4, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana con l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

VISTI, infine, la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni e il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che modifica l'art. 14-ter della L. 30 marzo 2001, n. 125;

per quanto sopra,

ORDINA

- vietare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;
- divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni,

- e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;
- divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
 - divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
 - divieto per i gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico della non somministrazione di bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti durante la consumazione dei pasti e delle bevande;
 - i divieti di cui sopra non operano per le bevande somministrate in bottiglie di plastica se consegnate senza tappo.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

- Che venga notificata a tutti i titolari di pubblici esercizi o addetti al commercio in forma ambulante (paninerie), che hanno l'obbligo dell'affissione all'interno del proprio esercizio o attività in modo ben visibile.
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine ed a chi altro spetti per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente della verifica e dell'osservanza della presente ordinanza;
- I contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge.


INFORMA

Ai sensi dell'art.3, comma 4, e art.5, comma 3, della legge 7 Agosto 1990, nr.241 e ss.mm.ii., il Responsabile della Polizia Locale, V Settore, è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza, ed avverso la stessa è ammesso ricorso amministrativo al Sindaco, entro trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, li 16 febbraio 2023

IL RESPONSABILE P.L.

Ispett. Maucieri Cirino



IL SINDACO

Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri

